

Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.**

TITOLO II

*PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI
TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI
COMUNI*

CAPO I

PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016

Art. 4 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2015

2 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016

Art. 4 ter

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 20/2016

2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019

CAPO II

COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 5

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 12/2015

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 21/2019 . Le Unioni territoriali intercomunali esistenti alla data di entrata della L.R. 21/2019, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1/1/2021, come previsto dall'art. 27 della legge regionale medesima.

3 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 6

(ABROGATO)

(5)(6)(8)(9)

Note:

1 Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 12/2015

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 57, comma 1, L. R. 18/2015

3 Parole sostituite al comma 6 da art. 57, comma 2, L. R. 18/2015

4 Parole aggiunte al comma 7 da art. 57, comma 3, L. R. 18/2015

5 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 20/2016

6 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

7 Parole aggiunte al comma 6 da art. 38, comma 1, L. R. 21/2019

8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 21/2019

9 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 6 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 31/2018

2 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(8)(10)

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 16, comma 2, L. R. 12/2015

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2015

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 18/2015

4 Comma 2 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 60, L. R. 20/2015

- 6** Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 61, L. R. 20/2015
- 7** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
- 8** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 3/2016
- 9** Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016
- 10** Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Art. 7 bis

(ABROGATO)

(1)(4)

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 12/2015
- 2** Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
- 3** Comma 4 abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
- 4** Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

CAPO III

PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

Art. 8

(Programma annuale delle fusioni di Comuni)(3)(6)

1.

(ABROGATO)

2.

(ABROGATO)

3.

(ABROGATO)

4.

(ABROGATO)

5.

(ABROGATO)

(1)

6.

(ABROGATO)

7.

(ABROGATO)

8.

(ABROGATO)

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

(7)

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al

comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti.

c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

(2)(4)(5)(8)

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

(9)

Note:

1 Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015

2 Comma 10 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 18/2015

4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 10 da art. 9, comma 33, lettera a), L. R. 14/2016

5 Lettera c bis) del comma 10 aggiunta da art. 9, comma 33, lettera b), L. R. 14/2016

6 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019

7 Il comma 9 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.

8 Il comma 10 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.

9 Il comma 11 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.